

Affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000: obbligatorio il ricorso al MEPA

Scritto da Interdata Cuzzola | 19/01/2023

È obbligatorio il ricorso al MEPA (o ad altri mercati elettronici) nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l'Abruzzo, nella delib. n. 1/2023/GEST, depositata lo scorso 13 gennaio.

I giudici hanno ricordato che tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in particolare, il citato comma 450 dispone che *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma"*.

La citata deliberazione rappresenta la conferma di un granitico orientamento delle sezioni regionali della Corte dei conti, le quali hanno ribadito che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per quelle in economia, gli enti locali hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici (cfr., *ex multis*, sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 169/2012/PAR; delib. n. 18/2013/PAR e delib. n. 18/2013/PAR; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n./112/2013/PAR; sez. reg. di contr. Toscana, delib. n.151/2013/PA; sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 211/2013/SRCPIE/PAR).

Al riguardo, i giudici hanno ricordato, inoltre, che l'inottemperanza all'obbligo di utilizzo del MEPA, comporta, secondo l'art. 1, comma 1, secondo periodo, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la Legge n. 135/2012, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che *"i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di*

responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto".